



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quali obblighi ha il preposto

Autore: Tiziana Costarella | 21/03/2020



In un'azienda, le figure professionali coinvolte nella sicurezza sul lavoro sono tante e non sempre è facile capire a chi siano attribuite certe responsabilità. In questo articolo, ci occuperemo di alcune situazioni specifiche.

Se lavori in un'impresa o ne sei il titolare, forse hai bisogno di conoscere le disposizioni applicabili alla materia della sicurezza sul lavoro. Ti interessa,

soprattutto, sapere quali sono le conseguenze previste per i casi di violazione della legge e chi sono i soggetti responsabili. I continui cambiamenti legislativi hanno, infatti, messo in seria difficoltà molte aziende e alcune di esse hanno dovuto modificare la propria condotta strategica e gestionale.

In linea di massima, la figura più interessante da considerare è quella del preposto alla sicurezza sul lavoro, ossia il soggetto da sempre più dibattuto e messo in discussione. In molti casi, infatti, la giurisprudenza è stata chiamata a interrogarsi sulla specifica responsabilità di tale lavoratore.

Se desideri, quindi, sapere chi è e **quali obblighi ha il preposto** seguici in questa breve guida: ti aiuteremo a capire come comportarti.

Chi sono i responsabili della sicurezza sul lavoro?

In un'impresa, i soggetti chiamati a svolgere un'attività di **garanzia** della sicurezza lavorativa sono sostanzialmente tre. Essi sono individuati dal **Testo Unico per la Sicurezza [1]**, ossia da quel complesso di norme aventi lo scopo di assicurare il rispetto delle regole poste a tutela della salute dei lavoratori. Le persone responsabili sono, quindi, il **datore di lavoro**, il **dirigente** e il **preposto**.

Per **datore di lavoro** si intende, ovviamente, il soggetto che fornisce il lavoro ai dipendenti e ha, quindi, nei loro confronti poteri di direzione, coordinamento e controllo. Egli è il primo e imprescindibile **responsabile** della sicurezza dei propri lavoratori.

Il datore di lavoro può essere affiancato da un **dirigente** al quale delega tutte le funzioni che gli sono proprie in tema di protezione dei lavoratori e che si assume tutte le responsabilità ad esse connesse. Datore e dirigente possono, a loro volta, nominare un preposto. Ma chi è?

Chi è il preposto?

La figura del **preposto** all'interno della vita lavorativa non è di poco rilievo; al contrario, rappresenta il soggetto principale dell'intero sistema di sicurezza aziendale. Il preposto è, infatti, il **lavoratore** che sovrintende all'attività generale

e accerta che tutti rispettino le direttive impartite dall'imprenditore e dalla legge.

Ciò che devi sapere, prima di tutto, è che la nomina di tale "**controllore**" può essere tacita o espressa.

In altri termini: il datore di lavoro o il dirigente possono attribuire tale funzione a un soggetto con specifiche competenze professionali oppure considerare preposto colui che è già dotato di **potere di direzione** per la posizione rivestita in azienda (pensa, ad esempio, al capo squadra all'interno di un'impresa edile). In quest'ultimo caso ci si trova di fronte a una **nomina di diritto**: sono, infatti, le stesse disposizioni di legge a valutare alcune figure professionali come preposte alla garanzia della sicurezza sul lavoro.

Viceversa, se il datore di lavoro decide di fare una nomina, deve espressamente delegare alcune funzioni al lavoratore designato. Deve, cioè, seguire una procedura ben definita: è, infatti, necessario predisporre per **iscritto** una **lettera di incarico** dalla quale risulti con certezza la **data** e che attribuisca al delegato tutte le **funzioni di controllo, direzione e gestione** richiesti dalla natura del mandato. Inoltre, è indispensabile che il delegato possenga i **requisiti professionali** utili per lo svolgimento delle sue funzioni e che accetti per iscritto le mansioni che gli vengono attribuite.

Bada bene: non tutte le funzioni possono essere delegate. Il datore di lavoro non può, infatti, delegare l'attività di **valutazione dei rischi** e l'elaborazione del documento che ne riporta il risultato.

Preposto: quali sono i suoi doveri?

Il preposto alla sicurezza ha una serie di poteri riconosciutigli direttamente dalla legge; a ciascun potere corrisponde, di conseguenza, un dovere giuridico. Secondo quanto espressamente indicato dal nostro ordinamento, il preposto deve, tra le altre cose:

1. vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro **obblighi di legge** e delle **disposizioni aziendali** in materia di salute, di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione personali e collettivi;
2. verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto precise istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave;

3. dare istruzioni ai lavoratori di abbandonare il posto di lavoro in caso di **pericolo grave, immediato e inevitabile**;
4. informare il più presto possibile i lavoratori dell'esistenza di un pericolo grave e immediato;
5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7. frequentare appositi **corsi di formazione**.

Quali sono le sanzioni per le violazioni di legge?

Per il preposto la violazione dei propri doveri corrisponde a una vera e propria responsabilità di natura **penale**. La ragione della severità con cui l'ordinamento giuridico tratta la questione è chiara: se il preposto non adempie ai suoi obblighi, allora mette in pericolo tutte le persone che ruotano intorno all'azienda. Quindi, deve essere punito per l'inadempienza con la pena dell'**arresto** sino a due mesi e con la **sanzione economica** fino a due mila euro circa.

Responsabilità maggiori e sanzioni maggiori sono, invece, previste per il datore di lavoro e per il dirigente laddove presente nella struttura aziendale. La **nomina del preposto** non esonera, infatti, tali soggetti dal loro dovere di vigilare sul corretto andamento dell'attività aziendale.

Note

[1] **D.Lgs. 09.04.2008 n. 81** "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"